



*Ministero della Giustizia*

Region Autonome  
Vallée d'Aoste



Region Autonoma  
Valle d'Aosta

## PROTOCOLLO D'INTESA

tra

*Ministero della Giustizia*

e

*Regione Autonoma Valle d'Aosta*

*"Percorsi di tutela dei diritti e di attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento delle persone in esecuzione penale"*

Il Ministero della Giustizia, di seguito denominato Ministero, e la Regione autonoma Valle d'Aosta, di seguito denominata Regione;

VISTO l'art. 27, c. 3, della Costituzione Italiana, che sancisce l'obiettivo della "rieducazione del condannato", e posto che rieducare significa aiutare ad acquisire capacità di scelte comportamentali responsabili per un reinserimento positivo e funzionale nella società;

VISTI la L. n. 354/1975 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e il D.P.R. n. 230/2000 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", orientati alla realizzazione dei citati principi costituzionali;

VISTO il Protocollo di Intesa tra MIUR e Ministero della Giustizia siglato a Palermo in data 23.05.2016;

VISTO il D. Lgs. n. 286/1998 e succ. mod. "T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

RICHIAMATO lo Statuto Speciale della Valle d'Aosta - Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 - e le relative disposizioni di attuazione, nonché l'ordinamento regionale vigente;

RICHIAMATO il Protocollo d'intesa sottoscritto nel 1990 tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta nonché il Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2007 tra il Ministero della Giustizia e la Regione Autonoma Valle D'Aosta;

RICHIAMATO altresì l'Accordo di cooperazione per lo sviluppo delle politiche d'integrazione socio- lavorativa delle persone svantaggiate sottoscritto, tra gli altri, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla Direzione della Casa Circondariale di Brissogne il 12 dicembre 2005;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 237 del 28 febbraio 2014, con relativo Allegato, che disciplina gli interventi assistenziali a favore dei detenuti nonché di persone giunte a fine pena ristretti presso la Casa Circondariale di Brissogne (Aosta) che versano in situazioni di disagio economico;

RITENUTO di perseguire con nuovo slancio l'obiettivo primario dell'attuazione dei principi di rieducazione e reinserimento nella società dei soggetti in esecuzione penale sul territorio regionale;

VISTA l'importanza del ruolo del volontariato nelle attività di prevenzione generale, nell'ambito del trattamento e reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;



TUTTO CIÒ PREMESSO  
CONCORDANO

Che il quadro normativo vigente in materia di ordinamento penitenziario e di esecuzione delle misure privative e limitative della libertà permette di individuare, nel rispetto delle competenze di ciascuno, dei settori di intervento congiunto in cui collaborare per il raggiungimento degli obiettivi enunciati dalla Costituzione e della legislazione vigente;

che tale collaborazione risponde ai principi di sussidiarietà e cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti Locali, nell'ambito di un sistema fondato sull'integrazione delle relazioni e delle competenze e finalizzato al miglioramento dell'attività amministrativa;

che tale collaborazione può essere efficacemente perseguita sulla base di un Protocollo d'intesa generale che impegni le parti nella programmazione e nella realizzazione di progetti di intervento congiunto, tenendo conto delle caratteristiche della Regione e delle persone in esecuzione penale sul territorio;

CONVENGONO

di impegnarsi relativamente a porre in essere, nel territorio di competenza, azioni congiunte nei confronti di soggetti sottoposti a provvedimenti privativi della libertà personale e, in particolare in tema di:

- territorializzazione della pena (art. 1);
- assistenza sanitaria e socio-riabilitativa (art. 2);
- istruzione, attività ricreative, culturali e sportive (art. 3);
- formazione professionale, orientamento al lavoro e attività lavorative all'interno dell'Istituto e per soggetti in esecuzione penale esterna (art. 4);
- programmazione e realizzazione di interventi a favore di soggetti, detenuti e non, sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà da parte dell'Autorità Giudiziaria (art. 5);
- interventi assistenziali a favore di detenuti che versano in situazioni di disagio economico (art. 6);
- formazione e aggiornamento congiunti degli operatori (art. 7);
- osservatorio per la verifica dell'applicazione del Protocollo (art. 8).

Art. 1

*Territorializzazione della pena*

1. In attuazione del principio generale di territorializzazione dell'esecuzione penale previsto dall'Ordinamento penitenziario, il Ministero si impegna, salvo comprovate indicazioni contrarie di ordine giudiziario o motivate ragioni di prevenzione e sicurezza pubblica, ad assegnare in primo luogo all'Istituto valdostano i soggetti residenti o appartenenti a nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta e a favorirne il rientro da altri



Istituti, onde sostenere o ricostruire il rapporto diretto con la famiglia e con il tessuto sociale di appartenenza.

2. La Regione e il Ministero si impegnano a favorire il rapporto con il tessuto sociale valdostano di quanti, detenuti o in esecuzione penale esterna, intendano stabilire la loro residenza nella regione; l'Amministrazione Penitenziaria e l'Amministrazione per la Giustizia Minorile e di Comunità si impegnano ad assicurare la permanenza nella regione di coloro per i quali sia in atto un programma trattamentale interno o sia in corso o in via di definizione un progetto di reinserimento sociale elaborato d'intesa con i servizi territoriali competenti, onde garantire la continuità del percorso ed agevolarne la positiva conclusione.

3. La Regione, anche attraverso la sensibilizzazione e il sostegno degli Enti locali, si impegna a contribuire all'individuazione di soluzioni di accoglienza e/o abitative, da utilizzare nell'ambito dell'esecuzione di misure alternative alla detenzione e di altri benefici previsti dall'Ordinamento penitenziario.


4. Il Ministero si impegna a mantenere attiva la sede dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Torino in Aosta, nell'ottica della continuità dell'intervento trattamentale, assicurando l'assegnazione di idonee risorse umane e strumentali alla sede medesima.

5. Il Ministero si impegna a realizzare adeguata attrezzatura di locali e spazi all'aperto destinati ai colloqui visivi con i famigliari e le altre persone autorizzate, con particolare riferimento alle esigenze dei minori di età (ed eventualmente degli animali di affezione). La Regione, d'intesa con la Direzione dell'istituto penitenziario e dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, si impegna a promuovere progetti, gestiti anche in collaborazione con Enti locali e organismi del terzo settore, finalizzati ad istituire appositi servizi di informazione, accoglienza ed ospitalità per i famigliari in visita a congiunti ristretti, in particolare per quelli provenienti da zone non vicine.

6. Il Ministero, considerata l'importanza che l'edilizia penitenziaria riveste nell'assicurare condizioni di vita decorose agli operatori penitenziari e ai soggetti sottoposti a provvedimento restrittivo della libertà personale, si impegna a realizzare spazi adeguati per le diverse categorie di ristretti, anche con riferimento ad eventuali trattamenti terapeutici e riabilitativi di tossicodipendenti, alcooldipendenti e ludopatici.

7. La Regione si impegna, anche sensibilizzando e sostenendo il Comune di Brissogne, a promuovere la realizzazione delle opere di urbanizzazione civile e l'attivazione dei servizi utili per rendere più agevole lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte degli operatori penitenziari e per favorire l'inserimento della struttura carceraria nel contesto sociale circostante.

8. Il Ministero si impegna ad operare con ogni utile attività, al fine di garantire stabilità e continuità ai vertici della Casa circondariale, segnatamente Direttore e Comandante della Polizia Penitenziaria.



9. Il Ministero si impegna a porre in essere le opportune misure volte ad assicurare omogeneità e continuità alla popolazione detenuta, anche ai fini dell'efficacia dei percorsi formativi e lavorativi finalizzati al reinserimento nella vita sociale.

## Art. 2

### *Assistenza sanitaria e socio-riabilitativa*

1. La Regione e il Ministero orientano i propri interventi a tutela della salute dei soggetti in esecuzione penale nel rispetto del principio fondamentale della parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, dei cittadini liberi e degli individui detenuti ed internati come sancito dal D. Lgs. 230/1999 e successivamente definito e regolamentato dal D.P.C.M. I aprile 2008.

2. La Regione recepisce le indicazioni e le disposizioni emanate a livello centrale in materia di assistenza sanitaria penitenziaria e impartisce, in tal senso, le direttive e gli indirizzi dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, la quale esercita le funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria a livello regionale.

3. La Regione garantisce la piena attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1850 del 10.12.2015 e successivi aggiornamenti sul servizio sanitario penitenziario, in virtù del principio della parità di trattamento rispetto ai cittadini liberi e delle esigenze di salute della popolazione detenuta presso la Casa Circondariale di Brissogne, anche a seguito di valutazioni periodiche da parte della Commissione Paritetica per il coordinamento degli interventi di assistenza sanitaria, socio-riabilitativa e di educazione alla salute, di cui al capo successivo. La stessa si impegna, inoltre, ad incoraggiare l'implementazione del protocollo operativo relativo alla prevenzione del rischio suicidario, sottoscritto dalla Casa Circondariale di Brissogne e dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta il 10.02.2021.

4. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi, la Commissione paritetica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3856 del 30 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione, sottoscritto in data 17 settembre 2007 -, composta da rappresentanti dell'Assessorato Regionale della Sanità, Salute e Politiche Sociali, del Provveditorato Regionale, dell'A.U.S.L. della Valle D'Aosta e della Casa Circondariale di Brissogne, - proseguirà nello svolgimento dei compiti già assegnati con il citato protocollo, nonché nell'esame congiunto delle problematiche emergenti in materia di sanità penitenziaria.

5. La Regione si impegna, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione di cui al capo precedente nell'ottica di un costante miglioramento nell'uso delle risorse e a garanzia di prestazioni appropriate, rispondenti ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi etici finalizzati al benessere del cittadino, ad impartire opportune direttive affinché l'A.U.S.L. della Valle D'Aosta, tra l'altro, provveda a :

- a. individuare il responsabile del presidio sanitario all'interno della casa circondariale;



- b. garantire la copertura del servizio sanitario h 24;
- c. applicare in modo completo gli indirizzi regionali, nonché ad individuare interventi migliorativi, in termini di prestazioni specialistiche (con particolare riguardo alla psichiatria, all'odontoiatria e all'infettivologia), con particolare attenzione a progetti di telemedicina e teleconsulto, nel rispetto delle risorse finanziarie, riducendo le visite ospedaliere e secondo modalità conformi a quelle assicurate al cittadino in libertà;
- d. assicurare lo svolgimento di adeguati programmi di screening relativi alle malattie infettive e oncologiche, promuovere la diffusione interna di opuscoli informativi sulle tematiche in diverse lingue e favorire, in ambito penitenziario, il Piano delle Vaccinazioni raccomandate;
- e. garantire l'accesso alle prestazioni ospedaliere, comprese quelle radiologiche e strumentali complesse e gli esami di laboratorio, che, per ragioni tecniche di sicurezza, devono essere eseguite presso la struttura ospedaliera, nonché ai servizi sanitari esterni non esperibili in Istituto, secondo tempi e modalità adeguati;
- f. garantire, per gli esami di laboratorio, il prelievo di sangue o altro materiale presso l'Istituto, in modo da evitare lo spostamento dei detenuti, assumendo il trasporto e la presa in carico dei campioni, secondo modalità da concordare con la Direzione della Casa Circondariale;
- g. garantire gli interventi di urgenza nella struttura penitenziaria, secondo modalità operative da concordare con la Direzione della Casa Circondariale, tenendo conto delle esigenze connesse allo stato di restrizione e privilegiando, laddove possibile, l'utilizzo dell'Infermeria dell'Istituto debitamente attrezzata, mantenendo una prioritaria attenzione alla gestione del rischio clinico ed alla sicurezza del ristretto;
- h. garantire la ricerca delle migliori soluzioni organizzative per il ricovero ospedaliero dei soggetti in esecuzione penale, in relazione alle necessità di cura, nonché ai motivi di sicurezza collegati allo stato di restrizione;
- i. garantire la predisposizione, nei confronti di soggetti affetti da dipendenze patologiche, infermi e seminfermi di mente, sottoposti a misure restrittive della libertà, di programmi di intervento che prevedano la continuità terapeutica, sia nel caso di soggetti già in trattamento prima dell'ingresso, sia all'atto della dimissione, promuovendo la massima collaborazione tra Direzione dell'Istituto, Direzione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e servizi territoriali competenti;
- j. garantire l'inserimento di programmi di assistenza sanitaria, riabilitazione e recupero sociale dei ristretti, compresi gli extracomunitari privi di permesso di soggiorno;
- k. svolgere, sulla base dei bisogni formativi, programmi di aggiornamento del personale sanitario in merito all'assistenza dei soggetti sottoposti a misure restrittive, con particolare riferimento alle problematiche delle malattie infettive,



mentali e della tossicodipendenza, nonché della sicurezza dei lavoratori;

- l. assicurare la fornitura di farmaci secondo il Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (PTOR);
  - m. assicurare il rilascio della documentazione sanitaria per trasferimento ad altro Istituto di pena, dimissione o richiesta di accesso agli atti, secondo modalità concordate tra l'Amministrazione Penitenziaria e l'Azienda U.S.L.;
  - n. verificare, in collaborazione con il Servizio di Vigilanza sull'Igiene e Sicurezza dell'Amministrazione della Giustizia (V.I.S.A.G.), il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, nonché delle norme relative alle più complessive esperienze di tutela igienico-sanitaria, sia nei confronti degli operatori e dei terzi prestanti servizio all'interno dell'Istituto penitenziario, sia nei confronti dei detenuti e degli ammessi a misura alternativa, comunicando alla Direzione dell'Istituto le esigenze emerse e gli interventi necessari;
  - o. definire un sistema di monitoraggio tecnico ed organizzativo delle attività dei servizi sanitari, di valutazione epidemiologica della popolazione carceraria e di misura delle performance per la sanità penitenziaria.
6. La Regione e il Ministero si impegnano a:
- a) promuovere la realizzazione di progetti di educazione alla salute rivolti ai detenuti, ai soggetti in esecuzione penale esterna, nonché agli operatori penitenziari, coinvolgendo i competenti servizi territoriali e il volontariato e valutando l'opportunità di percorsi formativi personalizzati rispondenti a specifiche esigenze, anche attraverso l'inserimento degli operatori penitenziari, nei corsi programmati dall'Azienda U.S.L., secondo specifiche convenzioni, laddove richieste;
  - b) definire di concerto linee guida di comportamento per la prevenzione delle malattie infettive nella struttura penitenziaria;
  - c) promuovere il potenziamento di meccanismi di rilevamento delle patologie, in particolare quelle infettive, attraverso controlli da svolgersi sia all'ingresso che periodicamente, con tempestiva comunicazione dei risultati allo scopo di approntare risposte sanitarie e misure di protezione idonee, nel rispetto del diritto alla riservatezza e all'autodeterminazione, ai sensi della nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale dei Detenuti e del trattamento, prot. n. 26099/16 del 29/06/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali), nonché la programmazione di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, anche in vista della continuità del trattamento dopo la dimissione;
  - d) organizzare strategie per il rilevamento di situazioni di disagio mentale, preesistenti o sopravvenute, al fine di consentire una risposta sanitaria pronta ed efficace, per la presa in carico da parte del Servizio Sanitario Nazionale di detenuti infermi e seminfermi di mente e per assicurare la continuità terapeutica anche dopo



la dimissione dall'istituto penitenziario, programmandone gli interventi e definendo protocolli e modalità di collaborazione tra i servizi dell'Amministrazione penitenziaria, gli Uffici dell'Esecuzione Penale Esterna e il Dipartimento di Salute Mentale;

- e) riservare un'adeguata attenzione ai problemi psicologici dei soggetti in esecuzione penale, garantendo l'assistenza di esperti all'interno della struttura in conformità a quanto previsto dal protocollo operativo sulla prevenzione del rischio suicidario.

### Art. 3

#### *Istruzione, attività' ricreative, culturali e sportive*

1. La Regione e il Ministero riconoscono l'istruzione come diritto fondamentale di ogni individuo, costituzionalmente garantito in forma gratuita per quanto riguarda la fascia dell'obbligo, oltre che come strumento essenziale del trattamento rieducativo. A tal fine orientano le loro azioni secondo i principi sanciti dall'Ordinamento penitenziario, dagli orientamenti espressi nell'accordo sottoscritto il 02.03.2000 dalla Conferenza Unificata su "La riorganizzazione e il potenziamento dell'educazione permanente degli adulti" e dalla "Direttiva per il Sistema Istruzione" approvata in sede di Conferenza Unificata il 6.02.2001 nonché delle azioni previste dal Protocollo di Intesa tra MIUR e Ministero della Giustizia siglato a Palermo in data 23.05.2016.

2. Nel rispetto dell'art. 27 della Costituzione Italiana e ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 30.06.2000, n. 230, la Direzione dell'Amministrazione Penitenziaria si adopera per organizzare, in coincidenza con le ore di lavoro, attività di tempo libero per i soggetti che, indipendentemente dalla loro volontà, non svolgono attività lavorativa. Si adopera, inoltre, per garantire la partecipazione della comunità esterna alle attività del carcere, stimolando il detenuto a prendere parte all'attività rieducativa, anche al fine di ridurre il disagio psichico ed il conseguente ricorso a trattamenti con farmaci psicoattivi.

3. La Regione si impegna a promuovere, attraverso il sostegno e l'ampliamento dell'offerta scolastica del C.R.I.A. (centro regionale per l'istruzione degli adulti):

a) la scolarità obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni, in relazione alle esigenze della popolazione detenuta e ad una significativa permanenza della stessa durante l'anno scolastico;

b) i corsi di alfabetizzazione culturale, con particolare riferimento ai corsi di alfabetizzazione linguistica e informatica, riconosciute come competenze chiave per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza;

c) la stipula di accordi tra la Direzione della Casa Circondariale e le Istituzioni scolastiche, al fine di promuovere l'istituzione di corsi di istruzione secondaria superiore, corsi integrati di istruzione e formazione professionale e corsi preparatori all'esame di idoneità in relazione alle esigenze della popolazione detenuta;

d) l'accesso alla scolarità di cui sopra anche ai detenuti extracomunitari privi del permesso di soggiorno, atteso che il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, in forza del quale la persona è sottoposta a misura restrittiva, supera la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il rilascio del documento autorizzativo, di natura amministrativa, come esplicitato sia dal Ministero dell'Interno con Circolare n. 300/C/2001/3595/A/ 1264/I^D del 4.09.2001, sia dal Ministero della Giustizia con Circolare n. 27/1993 del 15.03.1993;

e) la possibilità, per gli studenti detenuti e dimessi, anche tramite apposite convenzioni con le Istituzioni scolastiche regionali e con l'Università della Valle D'Aosta, di sostenere gli esami per il conseguimento del titolo di studio relativo ai corsi frequentati.

4. Il Ministero si impegna a:

a) organizzare le attività didattiche in modo da garantire la più ampia frequenza da parte della popolazione detenuta, con particolare attenzione agli orari dei corsi, all'informazione e alla continuità della frequenza;

b) realizzare e diffondere il Regolamento interno della Casa Circondariale nelle lingue maggiormente parlate;

c) predisporre i locali, gli arredi e le attrezzature adeguate alle esigenze didattiche connesse ai corsi scolastici e di formazione professionale da svolgersi in gruppo o in forma individualizzata;

d) sostenere i costi relativi al materiale didattico e di cancelleria, agli strumenti tecnologici e multimediali necessari o utili sia agli insegnanti che ai corsisti.

5. Al fine di organizzare e coordinare i corsi scolastici, di orientamento e di formazione professionale, di predisporre i relativi programmi annuali e pluriennali delle attività didattiche è costituita, presso la Casa Circondariale, la Commissione didattica di cui al D.P.R. n. 230/2000, art. 41, c. 6., integrata, per quanto di loro competenza, da rappresentanti del C.R.I.A. e Centro regionale per l'impiego.

6. La Regione e il Ministero si impegnano a migliorare l'offerta di opportunità di sviluppo della persona, promuovendo le condizioni per una valida ed efficiente organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive nella Casa Circondariale, con la partecipazione di enti ed organismi pubblici e privati, dell'associazionismo e del terzo settore.

#### Art. 4

*Formazione professionale, orientamento al lavoro e attività lavorative all'interno dell'istituto e per soggetti in esecuzione penale esterna*

1. La Regione e il Ministero riconoscono che la formazione professionale ed il lavoro, oltre a svolgere un ruolo primario nel percorso di reinserimento delle persone in esecuzione penale, costituiscono un fattore significativo di riduzione della recidiva,

favoriscono la costruzione di un'identità professionale e l'adozione di modelli di vita socialmente accettabili anche attraverso la realizzazione di processi di inclusione sociale.

2. Di conseguenza, sulla base delle vigenti normative europee, statali e regionali, le parti, raccordandosi sulla base delle rispettive competenze, si impegnano a favorire l'occupazione dei soggetti in esecuzione penale e dei dimessi, e in particolare a:

- a) promuovere lo sviluppo sul territorio regionale di azioni di politica del lavoro rivolte ai soggetti in esecuzione penale;
- b) definire, in coerenza con il Piano triennale regionale delle politiche del lavoro (PPL), un piano triennale di interventi volti ad assicurare l'orientamento e la formazione professionale dei soggetti in esecuzione penale, prevedendo percorsi formativi e impegnandosi, in coerenza con i dispositivi regionali vigenti, alla valorizzazione degli apprendimenti maturati dall'individuo attraverso il riconoscimento di crediti formativi e la messa in trasparenza degli apprendimenti nonché la certificazione delle competenze;
- c) individuare attività di formazione professionale rispondenti sia alle esigenze occupazionali del mercato del lavoro sia alle competenze e attitudini dei soggetti interessati: la Regione mettendo a disposizione i dati concernenti la domanda espressa dalle realtà produttive territoriali; il Ministero promuovendo la rilevazione delle capacità lavorative, comunicando esperienze e livelli di professionalità consolidati o riqualificabili;
- d) attuare un sistema di informazione e sensibilizzazione di aziende pubbliche e private in merito a opportunità, servizi ed agevolazioni connessi all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione penale e dei dimessi;
- e) promuovere le forme di incentivazione a favore delle imprese che assumono detenuti ammessi al lavoro esterno o a misure alternative, così come persone dimesse;
- f) sostenere specifici progetti finalizzati all'avvio ed al consolidamento di attività di impresa all'interno dell'istituto; anche attraverso l'attivazione di stage o corsi mirati alla formazione professionale necessaria per lo svolgimento delle lavorazioni programmate;
- g) promuovere le commesse di lavoro per i detenuti da parte degli Enti pubblici territoriali e dei privati, incrementando, nel rispetto della vigente normativa, forme di negoziazione, sia per l'assegnazione di una quota delle commesse degli Enti pubblici alle iniziative produttive, infra ed extramurarie, gestite da imprese, cooperative sociali e consorzi, sia per l'affidamento dei servizi interni all'Istituto;
- h) favorire l'ammissione al lavoro esterno di detenuti dotati di specifiche esperienze professionali, mettere a disposizione attrezzature e ambienti idonei allo svolgimento di attività di formazione e lavoro intramurario, favorire la stabilità della popolazione detenuta impegnata in corsi di formazione.

#### Art. 5

*Programmazione e realizzazione di interventi a favore di soggetti, detenuti e non, sottoposti a provvedimenti limitativi delle libertà da parte dell'autorità giudiziaria*

1. La Regione e il Ministero si impegnano ad attivare forme di collaborazione per la

realizzazione di progetti ed attività finalizzati a promuovere la rieducazione ed il recupero sociale dei soggetti in esecuzione penale.

2. Le parti si impegnano a:

a) coinvolgere ed a collaborare con i servizi sociali territoriali, gli Enti Locali, l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, le organizzazioni del terzo settore e le altre organizzazioni interessate, anche nell'ambito dell'elaborazione e dell'attuazione dei Piani di Zona ex L. 328/2000, attività nelle quali dovranno essere coinvolti anche il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità;

b) sviluppare una rete territoriale di sostegno, anche mediante convenzionamento con organizzazioni del terzo settore, per finalità di programmazione mirata a scopi relazionali, sociali, culturali, nonché all'assistenza economica post-penitenziaria;


c) promuovere incontri periodici tra operatori volti all'individuazione degli obiettivi, alla progettazione degli interventi e all'analisi dei risultati, attivando un sistema di comunicazione e informazione tra servizi sociali della Giustizia e territoriali ed organizzazioni del terzo settore, in merito alle esperienze trattamentali poste in essere. A tal fine il Ministero si impegna a favorire la conoscenza della distribuzione e delle caratteristiche dei soggetti entrati nel circuito penale;

d) promuovere, anche in collaborazione con gli organismi del terzo settore, l'individuazione di soluzioni di accoglienza, per detenuti in permesso premio o in regime di lavoro esterno o, comunque, sottoposti a forme di esecuzione penale esterna che siano privi di validi riferimenti, sia familiari che ambientali;

e) promuovere, valorizzare e sostenere lo sviluppo di attività di volontariato all'interno dell'istituto penitenziario e della Sede distaccata dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna anche attraverso l'organizzazione di attività per giovani che scelgono il servizio civile con particolare riferimento a servizi rivolti agli extracomunitari, al fine di facilitarne l'integrazione nel contesto sociale di inserimento;

f) promuovere e incentivare l'attività di pubblica utilità a favore della collettività da parte di soggetti in misura alternativa o detenuti, anche a titolo di riparazione del danno, presso enti pubblici o privati ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 ter dell'Ordinamento Penitenziario e di imputati ammessi all'istituto della messa alla prova, ai sensi di quanto previsto dalla legge 67/2014;

g) promuovere l'attuazione di programmi di informazione e progetti di coinvolgimento della comunità regionale mirati a favorire maggiore conoscenza delle problematiche del settore penitenziario, della Giustizia di comunità, delle tematiche relative alla devianza e di educazione alla legalità, anche mediante interventi presso gli Istituti scolastici della regione.



## Art. 6

### *Interventi assistenziali a favore di detenuti che versano in situazioni di disagio economico*

Considerato che, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182 "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Valle d'Aosta", sono state trasferite alla Regione:

a) le funzioni amministrative concernenti le attività relative all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;

b) l'assistenza post-penitenziaria;

la Regione, d'intesa con la Casa Circondariale di Brissogne, si impegna a erogare gli interventi assistenziali a favore di detenuti e di persone giunte a fine pena, residenti e non residenti sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, ristretti presso la Casa Circondariale medesima, che versano in situazioni di disagio economico e a concedere annualmente un contributo a favore dell'Istituto Penitenziario, da destinare:

a) ai detenuti giunti a fine pena, al momento della scarcerazione, per far fronte alle spese di vitto e/o viaggio per far rientro presso la propria abitazione;

b) ai detenuti ristretti che versano in stato di bisogno per far fronte alle spese di prima necessità o per bisogni straordinari utili ad affrontare le spese necessarie a garantire una adeguata qualità di vita (es. protesi dentarie, occhiali da vista, farmaci ecc.).

La modalità di erogazione degli interventi assistenziali sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale d'intesa con la Casa Circondariale di Brissogne.

## Art. 7

### *Formazione e aggiornamento congiunto degli operatori*

Il Ministero della Giustizia e la Regione Valle d'Aosta affermano il comune impegno nell'organizzazione di iniziative di formazione congiunta, rivolte, sia ai funzionari tecnici e giuridico pedagogici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Amministrazione dei Minori e di Comunità, sia al personale degli EE.LL e del volontariato in tutti gli ambiti in cui si realizza il rapporto lavorativo, al fine di incoraggiare l'integrazione tra gli operatori ed assicurare la continuità tra i momenti di prevenzione, del trattamento e del recupero, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 6 punto c del DPCM 15 giugno 2015 n. 84 e degli artt. 4 e 5 del DM 25 ottobre 2017 in materia di formazione del personale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità.

Il personale partecipante alle iniziative che saranno concordate verrà considerato, a tutti gli effetti, in servizio.

Gli oneri relativi saranno assunti dalle rispettive Amministrazioni.

In conformità alle disposizioni normative sopra citate le parti si impegnano a:

a) promuovere percorsi formativi e di aggiornamento congiunti finalizzati alla crescita culturale e professionale del personale di cui sopra, anche assicurando la

partecipazione dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità al Gruppo interistituzionale che supporta la struttura regionale competente in materia di politiche sociali nella stesura del Piano di aggiornamento e di formazione;

b) realizzare, in relazione alla presenza di detenuti stranieri, la formazione finalizzata all'impiego della figura del mediatore interculturale nei vari ambiti in cui si svolge il rapporto collaborativo, con particolare riferimento alle attività che prevedono una relazione diretta con la popolazione detenuta;

c) considerare, nell'individuazione dei contenuti e delle modalità delle iniziative formative e di aggiornamento, le variabili legate alle tipologie di utenza, con particolare riguardo a quella straniera, alle caratteristiche socio-culturali del territorio e alle esigenze degli operatori attivi nelle attività di risocializzazione;

d) dare adeguata comunicazione in merito alle rispettive attività di formazione e di aggiornamento, favorendo la partecipazione del personale alle iniziative di comune interesse.

#### Art. 8

##### *Osservatorio per la verifica dell'applicazione del Protocollo*

1. La Regione e il Ministero, al fine di monitorare l'applicazione del presente Protocollo d'intesa e di promuovere la sua concreta applicazione, anche attraverso specifiche intese tra i soggetti interessati, convengono di riattivare l'organismo denominato "Osservatorio" a cui partecipano:

- Presidente della Regione o suo delegato, con funzione di Coordinatore;
- Assessori regionali e i rispettivi Coordinatori o Dirigenti competenti in materia di:
  - ✓ Sanità, Salute e Politiche sociali;
  - ✓ Istruzione;
  - ✓ Politiche del lavoro e inclusione sociale;
- Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta o suo delegato;
- Direttore dell'Ufficio interdistrettuale per l'Esecuzione Penale Esterna per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta o suo delegato;
- Assessore alle Politiche sociali del Comune di Aosta o suo delegato;
- rappresentante del Consorzio degli Enti Locali Valdostani (CELVA) o suo delegato;
- Direttore della Casa Circondariale di Brissogne o suo delegato;
- Garante dei diritti dei detenuti o suo delegato;
- rappresentante delle associazioni di Volontariato operanti presso la Casa Circondariale o suo delegato;
- Responsabile della Sede distaccata di Esecuzione Penale Esterna di Aosta o suo delegato;



2. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
- promuove l'attuazione degli impegni assunti dalle parti, favorendo la stesura di accordi operativi tra i soggetti interessati;
  - favorisce l'elaborazione di proposte di miglioramento normativo o amministrativo per la tutela dei diritti e l'attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento;
  - promuove programmi di informazione, studio e ricerca, volti a dare la più ampia diffusione al presente Protocollo di intesa;
  - promuove l'organizzazione di incontri periodici tra gli operatori del settore e i soggetti coinvolti nell'attuazione del presente Protocollo, al fine di valutare il lavoro svolto e di individuare idonee linee operative;
  - verifica lo stato di attuazione del presente Protocollo di intesa, con particolare riferimento alle progettualità e agli interventi attivati;
  - informa la Giunta regionale, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità sullo stato di attuazione del presente Protocollo d'intesa, segnalando in particolare l'esigenza di eventuali proposte migliorative.
3. L'Osservatorio è convocato dal Presidente della Regione almeno due volte l'anno, fatte salve eventuali riunioni *ad hoc*, anche su richiesta dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità, per esaminare questioni specifiche connesse all'attuazione del presente Protocollo d'intesa.
4. L'Osservatorio si avvale, per le sue funzioni, di una segreteria operativa presso la Presidenza della Regione.  
Il personale occorrente all'attività di supporto del tavolo di lavoro è messo a disposizione dalla Regione.

Art. 9  
*Durata*

Il presente Protocollo ha una durata decennale a partire dalla data di sottoscrizione.

Art. 10  
*Disposizioni finali*

1. Il presente Protocollo ha valenza generale e programmatica ed individua gli obiettivi prioritari condivisi tra le parti e le rispettive articolazioni funzionali e territoriali.
2. Per la sua attuazione le parti e le rispettive articolazioni funzionali e territoriali o enti strumentali si impegnano a mettere in opera ogni opportuna iniziativa, nei limiti delle rispettive competenze e risorse.



3. La realizzazione di iniziative mirate e di particolare rilievo, anche su impulso della Commissione di cui all'articolo 2 e dell'Osservatorio di cui all'articolo 8, potrà fare oggetto di specifici protocolli settoriali o di protocolli aggiuntivi di carattere generale.


Roma,

4 MAG. 2022

*Ministero della Giustizia*

*La Ministra*

*Marta Cartabia*



*Regione Autonoma Valle d'Aosta*

*Il Presidente*

*Erik Labovaz*

